

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento dei servizi di: rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare e di dimissioni protette - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 'inclusione e coesione', componente 2 'infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore', 1.1 "sostegno persone vulnerabili e prevenzione istituzionalizzazione anziani" – sub-investimento 1.1.3 "rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e per prevenire l'ospedalizzazione" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.**

**CUP: C44H22000460006**

### Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare inteso come "Rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale attualmente previsti a favore della domiciliarità" ed il servizio di assistenza domiciliare "Dimissioni protette" a favore delle persone in carico al Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra, di seguito denominato per brevità Servizio Socio Assistenziale. Le tipologie di servizio di cui previste al punto 1. sono finanziate con il contributo dell'Unione Europea – Next generation EU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 "Coesione e Inclusione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" afferenti alla Linea di Investimento 1.1 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3 "Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale" codice identificativo CUP C44H22000460006 fino alla scadenza prevista.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un sistema di prestazioni programmate e personalizzate sulle necessità delle persone, da svolgersi prevalentemente presso il normale domicilio o la dimora abituale, in attuazione del Progetto Assistenziale Individualizzato definito dai servizi sociali territoriali.
3. In tal modo, il Soggetto aggiudicatore si propone di rimuovere e di prevenire situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento e, se possibile, il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque presso la propria dimora, in modo da evitare processi di istituzionalizzazione.
4. I servizi assistenziali di tipo domiciliare sono pertanto in generale finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona assistita sfruttando e potenziando ogni sua capacità residua, operando sulla base di progetti individualizzati. Possono anche essere richieste prestazioni presso le strutture semi residenziali gestite dalla Comunità di Valle.
5. Il servizio mira anche a dare risposte tempestive alle famiglie e alle persone in situazioni di emergenza temporanea, garantendo la continuità della rete socio-assistenziale.
6. Sussistendo le condizioni si valuterà la sperimentazione di un servizio di assistenza condivisa di condominio e/o prossimità.
7. L'appalto non è suddiviso in lotti.

### Art. 2 – Destinatari del servizio

1. Possono fruire degli interventi oggetto dell'appalto persone o nuclei familiari residenti nel territorio di competenza della Comunità della Valle di Cembra segnalati dal Servizio Socio Assistenziale, autorizzati

dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, sono destinatari degli interventi di aiuto domiciliare, adulti in situazioni di marginalità, persone anziane, soggetti in condizioni di disabilità o con problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.

### **Art. 3 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'Art. 1, nel dettaglio di seguito descritto, trova esecuzione presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti o presso le strutture residenziali e/o semiresidenziali dove essi risultino inseriti/accolti (salvo le attività di accompagnamento e/o disbrigo pratiche);
2. L'operatore economico contraente deve garantire che l'attività organizzativa e le modalità di espletamento del servizio (inteso come attivazioni di nuovi utenti, cessazioni di utenti, percorsi, ...) siano preventivamente concordate con il Soggetto aggiudicatore.
3. L'operatore economico contraente s'impegna ad attuare gli interventi di assistenza domiciliare in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) elaborato da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità.
4. Le prestazioni di assistenza domiciliare, individuate dalla normativa provinciale di settore nonché dalle vigenti normative e Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale consistono in:
  1. Cura della persona:
    - igiene personale (bagno, manicure, pedicure, lavaggio capelli, ...);
    - aiuto per il confezionamento dei pasti;
    - accompagnamento individualizzato per il disbrigo di faccende personali (ritiro pensione, visita medica, ...);
    - aiuto nell'attività di mobilitazione volta a favorire la deambulazione;
    - nei periodi di degenza ospedaliera delle persone seguite a domicilio, il servizio viene così modificato:
      - qualora si tratti di persona sola o di coppia, con figli e/o contesto parentale ed amicale di riferimento, di norma il servizio viene sospeso;
      - qualora si tratti di persona sola o di coppia, priva di contesto parentale ed amicale significativo, su indicazione dell'Assistente Sociale di riferimento, l'intervento permane per assicurare il sostegno alla persona, per curare il cambio ed il lavaggio della biancheria, nonché per tenere i rapporti con il personale medico o paramedico della struttura sanitaria e per il mantenimento della situazione abitativa.
  2. Governo della casa, del vestiario e del corredo:
    - riordino ed igiene dell'abitazione;
    - pulizia degli effetti personali, del vestiario e della biancheria, lavaggio, stiratura, rammendo;
    - accompagnamento per l'effettuazione della spesa per generi di prima necessità;
    - altre incombenze per la gestione della casa.
  3. Attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione di compiti familiari:
    - accompagnamento per favorire i rapporti ed i collegamenti con l'esterno (organismi associativi, feste e ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, attività socioculturali-ricreative, ...);
    - aiuto nella gestione dei compiti familiari, anche a favore di minori o di soggetti con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;

- attività di supporto raccordate a programmi integrati con i Servizi di salute mentale finalizzati alla stimolazione, al sostegno psico-relazionale e all'integrazione sociale;
- trasporto per accesso ai Servizi ed alle strutture socio-sanitarie territoriali (Centri diurni e di servizi, circoli anziani, ...).

4. Attività di potenziamento/addestramento delle competenze dei caregiver e degli assistenti familiari.

Tutte le attività dovranno rispettare i principi di pari opportunità, inclusione e non discriminazione.

### **3.1 Ammissione alla fruizione del servizio e tempistica per l'attivazione**

1. Il servizio deve essere sempre garantito salvo l'avverarsi di cause di forza maggiore. In tali circostanze il soggetto prestatore dovrà tempestivamente avvisare sia il Servizio socio-assistenziale sia gli utenti, dichiarare la sussistenza delle cause di forza maggiore e adoperarsi per l'espletamento delle prestazioni concordate nei modi e nei tempi migliori possibili.
2. Le prestazioni possono essere richieste dalla Comunità anche su sette giorni settimanali, festività incluse, di norma nella fascia oraria che va dalle 7.00 alle 23.00;
3. Per quanto attiene ai piani individualizzati "dimissioni protette" le prestazioni dovranno essere erogate ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera della Giunta provinciale n. 1338 di data 30 agosto 2024 ed eventuali ss.mm;
4. Gli operatori devono recarsi dalla persona assistita/nucleo familiare secondo gli orari definiti nel Piano assistenziale. Nelle situazioni complesse e per ragioni di sicurezza, l'intervento può essere svolto con la compresenza di due operatori.
5. La durata minima di ogni singolo accesso presso l'utente (esclusi i tempi di spostamento) è di norma di un'ora, aumentabile secondo moduli aggiuntivi di quindici minuti, fino ad una durata massima di 120 minuti, anche nell'ambito di un unico accesso. Solo per l'allettamento serale ed eventuali altre prestazioni valutate dal Servizio socio assistenziale l'intervento può avere una durata minima di trenta minuti.
6. Per esigenze particolari l'accesso può avere una durata maggiore.
7. Il servizio nei giorni festivi sarà attivato in relazione a particolari necessità e tenendo conto delle risorse familiari e della rete, su indicazione del Servizio Socio Assistenziale della Comunità.
8. La durata di ogni singolo accesso presso gli utenti non potrà essere di norma inferiore ai trenta minuti (salvo eccezioni, previamente concordate, per accessi di minore durata, fino ad un minimo di circa 15 minuti) e potrà variare secondo moduli aggiuntivi di 15 minuti.
9. In caso di assenza non prevista dell'utente, in quanto non comunicato almeno il giorno lavorativo antecedente la programmata erogazione, verrà comunque riconosciuto al Fornitore contraente un impegno orario a forfait di trenta minuti. Il Fornitore contraente dovrà avvisare prontamente il Servizio Socio Assistenziale della Comunità dell'assenza dell'utente e trasmettere una mail allo stesso con la rendicontazione delle ore di mancato servizio con la specifica del giorno, dell'orario e della motivazione.
10. Il numero delle ore stimate nell'appalto ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per la Stazione appaltante.
11. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta.

### **3.2 Esecuzione delle attività**

1. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente Capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

#### **Art. 4 – Requisiti di idoneità professionale /requisiti di ordine generale/ speciale:**

##### 1. Requisiti di ordine generale:

- l'operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
- La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).
- Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
- La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

##### 2. Requisiti di idoneità professionale:

- possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 100 c. 3 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- accreditamento della Provincia Autonoma di Trento nell'area età anziana ambito domiciliare e di contesto.

##### 3. È richiesta inoltre l'iscrizione alla piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia Autonoma di Trento Contracta.

#### **Art. 5 – Verifica dei requisiti di partecipazione**

1. L'operatore economico deve assicurare la pronta accessibilità da parte della Stazione Appaltante al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) attraverso l'apposita procedura presente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia Autonoma di Trento Contracta.

#### **Art. 6 – Luogo di esecuzione dell'appalto**

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 1 e 3 del presente Capitolato, che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto, lo stesso è svolto presso il domicilio e/o la dimora abituale degli utenti, nonché presso le strutture residenziali e/o semiresidenziali presso le quali gli stessi risultino inseriti o accolti, fatto salvo lo svolgimento delle attività di accompagnamento e/o di disbrigo pratiche

#### **Art. 7 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

##### 1. L'Operatore aggiudicatario si impegna a:

- garantire la piena realizzazione delle attività previste dal presente capitolato;
- assicurare il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla L.P. 2/2016 e dal D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;
- impiegare esclusivamente personale con adeguata qualifica professionale, inquadrato secondo il CCNL Cooperative Sociali e CCPL integrativo provinciale o altro contratto collettivo di settore equivalente;
- garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e di tutela dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR; D.Lgs. 196/2003; D.Lgs. 51/2018) nonché a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su ogni fatto o circostanza riguardante l'utenza destinataria del servizio;
- rispettare le disposizioni in materia di legalità, anticorruzione e antimafia (L. 136/2010; D.Lgs. 159/2011; L. 190/2012);

- assicurare monitoraggio e rendicontazione trasparente delle attività, in coerenza con le linee guida PNRR e le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato con l'invio di una relazione esplicativa dell'attività svolta.
  - Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un'adeguata composizione di personale qualificato per la gestione del progetto con competenze specifiche necessarie per rispondere ai bisogni complessi dei beneficiari.
2. L'aggiudicatario deve:
- assicurare che tutto il personale sia competente, qualificato per svolgere le attività richieste;
  - assicurare una presenza adeguata di operatori in relazione al numero di utenti;
  - il personale impiegato nello svolgimento del servizio opera sotto esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario e lo svolgimento del servizio non implica l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, di nessuna natura o genere, tra la stazione appaltante e il personale dipendente dell'aggiudicatario che solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa possa essere avanzata.

#### **Art. 8 – Importo a base di gara e valore dell'appalto**

1. L'importo a base di gara è individuato in euro 13.500,00 di cui euro 11.099,01 per costo della manodopera (stimato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Cooperative Sociali e CCPL integrativo) calcolato sulla base di un monte ore pari a 318.
2. La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.
3. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, ovvero gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 c. 3 del D.Lgs. 36/2023).
4. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
5. Non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e pertanto i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero).

#### **Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il corrispettivo del servizio verrà liquidato a saldo, dietro presentazione di regolare fattura e della eventuale documentazione richiesta per la rendicontazione dei fondi europei.
2. Il pagamento avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica del servizio da parte del Responsabile Unico di Progetto e della regolarità contributiva attestata dal DURC. Ciascuna fattura dovrà contenere il CUP C44H22000460006
3. La dicitura "Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation Eu - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.3. - affidamento del servizio di rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare e di dimissioni protette - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con decorrenza presumibilmente dal 07.04.2026 al 30.06.2026, salvo proroghe previste dal Ministero.
4. Le tariffe d'appalto sono date dall'applicazione del ribasso indicato dall'aggiudicatario in offerta e sono corrisposte esclusivamente in ragione delle prestazioni effettivamente rese.
5. In caso di Durc irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, c. 6 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 – Durata del contratto**

1. La durata dell'appalto decorre dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione con scadenza al 30/06/2026.

#### **Art. 11 – Obblighi a carico della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si impegna a:
  - garantire il raccordo costante con i servizi sociali territoriali;
  - esercitare funzioni di controllo, verifica e monitoraggio sull'esecuzione dell'appalto;
  - assicurare la copertura economica delle attività e il rispetto delle tempistiche di pagamento stabilite dal D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 13 – Obblighi inerenti le coperture assicurative**

1. L'aggiudicatario tiene espressamente sollevato e indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità civile ed amministrativa per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, ivi inclusi i danni causati alla stazione appaltante per ritardi, errori, omissioni e disservizi, ed è tenuto a tale scopo alla stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione;
2. La polizza assicurativa per rischi relativi a responsabilità civile verso terzi (RCT) dovrà coprire l'impresa aggiudicataria, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio ed ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso appaltatore, Ivi inclusi eventuali volontari;
3. Per lo svolgimento delle attività l'impresa aggiudicataria è altresì tenuta a garantire a tutto il personale adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) e ad assicurare i medesimi utenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL.
4. In caso di incidenti durante lo svolgimento delle attività l'aggiudicatario è responsabile della segnalazione dell'evento agli istituti assicurativi e alla stazione appaltante.
5. La copertura assicurativa RCT degli ospiti deve comprendere tutte le attività previste dal progetto, ivi incluse quelle svolte al di fuori della sede del gestore.
6. Con riferimento alle attività di gestione dei servizi, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver stipulato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), impegnandosi a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione della stessa.

#### **Art. 14 – Cauzione Definitiva**

1. Visto l'esiguo importo del contratto non è richiesta, a norma dell'articolo 53 c. 4 del Codice dei Contratti la costituzione di garanzia definitiva.

#### **Art. 15 - Clausole previste dall'art. 47 del D.L. 77/2021 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc.**

1. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione:
  - a) (Art. 47 D.L. 77/2021 comma 2)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti, devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua

conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) (Art. 47 D.L. 77/2021 comma 3)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

c) (Art. 47 D.L. 77/2021 comma 3bis)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti [l'assolvimento di quest'obbligo deve essere previsto anche per gli O.E. che occupano un numero superiore a 50 dipendenti] sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Questo obbligo si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

d) (Art. 47 D.L. 77/2021 comma 4)

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 % delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto di occupazione femminile.

## **Art. 16 – Disposizioni Pnrr**

1. In conformità a quanto disposto dalle circolari MEF n. 32 del 30/12/2021 e n. 30 del 11/08/2022, si precisa quanto segue:
  - gli interventi dovranno essere realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, nel pieno rispetto del DNSH;
  - gli interventi dovranno garantire il rispetto dei principi trasversali PNRR di attenzione all'inclusione di giovani e donne nella progettazione e realizzazione dei progetti;
  - tutti gli atti, documenti, corrispondenza ecc. dovranno obbligatoriamente adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal finanziamento, e specificatamente: riferimento all'iniziativa "Next Generation EU", il logo dell'Unione Europea, il riferimento alla Missione, Componente, Investimento e Subinvestimento, il CUP ed eventuale CIG;
  - ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, tutte le persone giuridiche dovranno fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e dovrà essere resa dichiarazione, dal Legale Rappresentante e dal Titolare effettivo, circa l'assenza di conflitto di interessi e impegno a comunicare l'eventuale insorgere di conflitto di interesse nella fase esecutiva del contratto;
  - l'unico strumento contabile ammissibile è la fattura elettronica, il cui pagamento, obbligatoriamente tracciabile, dovrà avvenire unicamente con conti corrente bancari o postali dedicati alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva.

## **Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 18 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni, specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. Si richiamano le clausole risolutive e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
3. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 - comma 1 - della Legge 136/2010 e s.m.i. il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 9 bis del citato art 3.
4. L'Aggiudicatario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

## **Art. 19 – Subappalto e cessione del contratto**

1. Per l'operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto, pena l'incameramento della cauzione e l'immediata risoluzione del contratto.
2. Il ricorso al subappalto è ammesso nei termini e con le procedure previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023;
3. Nell'offerta (DGUE) l'operatore economico dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi. La quota subappaltabile è definita dalla normativa vigente.  
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
4. L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 119 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 20 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 21.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 21 – Penali**

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è prevista penale giornaliera calcolata nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.  
Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126 D.Lgs. 36/2023);
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all'appaltatore per iscritto mediante l'invio tramite posta elettronica certificata.
3. L'appaltatore potrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni liberi e consecutivi dalla contestazione.

#### **Art. 22 – Risoluzione e recesso del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione e del recesso del contratto si applicano gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 23– Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 24 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 25 – Obblighi in materia di legalità**

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al PIAO approvato dalla Comunità della Valle di Cembra con Decreto n. 36 del 26 marzo 2025.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

#### **Art. 26 – Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si dichiarano contitolari o, ove il caso, responsabili/sub-responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale di attuazione.

2. L'Operatore si impegna ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei dati personali trattati nell'ambito del servizio; a rispettare i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità, conservazione per il periodo strettamente necessario e ad assicurare i diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione). Eventuali trasferimenti di dati all'esterno dell'Unione europea dovranno essere preventivamente autorizzati e effettuati nel rispetto delle disposizioni del GDPR.

#### **Art. 27 – Codice di comportamento dipendenti e collaboratori**

1. L'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Art. 28 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, fra le parti, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il capitolato d'appalto
  - b) l'offerta economica presentata
3. La sottoscrizione del capitolato da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

#### **Art. 29 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 30 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto, sono in via principale:
  - a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) la [Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13](#) *“legge provinciali per le politiche sociali”*;
  - d) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

h) il [Regolamento UE 679/2016](#), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

i) le norme del Codice Civile.

Il presente appalto è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è pertanto soggetto al rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché della normativa nazionale di attuazione, con particolare riferimento al Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, e alle ulteriori disposizioni e circolari applicative emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ragioneria Generale dello Stato in materia di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati con risorse PNRR.

#### **Art. 31 – Norma di chiusura**

1. L’Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.